

XXII.

TORNATA DEL 16 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedo — Omaggio — Nomina della Commissione incaricata dell'esame preliminare del progetto del primo libro del Codice civile — Sequito della discussione sul progetto di legge per modificazioni al Codice penale militare — Proposta sospensiva della discussione degli articoli 4 e 5 del progetto ministeriale del Senatore Scialoia (Relatore), combattuta dal Ministro della Guerra e sostenuta dal Senatore Vacca — Osservazioni del Senatore De Sonnaz in appoggio dei due articoli suddetti — Reiezione della proposta sospensiva — Parole del Senatore Scialoia sull'articolo 4 del progetto ministeriale — Reiezione della proposta del Senatore Vacca — Approvazione dell'articolo 4 del progetto ministeriale — Considerazioni del Senatore Scialoia sull'articolo 5 cui risponde il Senatore De Sonnaz — Emendamenti del Senatore Vigliani accettati dall'Ufficio Centrale — Dichiarazione al riguardo del Ministro della Guerra e nuova sua riduzione della parte prima dell'emendamento Vigliani — Osservazioni del Senatore Duchoqué e sua proposta — Mozione del Senatore Riva — Proposta Ceppi accettata dal Senatore Duchoqué — Approvazione degli emendamenti Vigliani colla modificazione proposta dal Ministro della Guerra, non che dei successivi articoli e dell'intero progetto — votazione del progetto di legge sulla competenza dei tribunali militari pei reati di renitenza alla leva e di quello per modificazioni al Codice penale militare — Aggiornamento a domani della lettura e sviluppo della proposta di legge iniziata dal Senatore Matteucci.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, della Guerra e della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di una domanda di congedo.

(Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge la lettera del signor Senatore Chigi con cui per affari di famiglia chiede un congedo, che gli è dal Senato accordato).

Il signor Prefetto di Genova fa omaggio al Senato di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio provinciale dell'adunanza straordinaria 2 giugno 1863.

In seguito all'incarico dato ieri all'Ufficio di Presi-

denza di nominare la Commissione per l'esame preliminare del progetto del 1. libro del Codice civile, la Commissione suddetta sarà composta come segue:

Signori Senatori Ferrigni, Poggi, Duchoqué, Nazari, Gioia, Natoli, Caveri, De Foresta, Stara, Vigliani e Vacca.

SEQUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER MODIFICAZIONI AL CODICE
PENALE MILITARE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il sequito della discussione del progetto di legge per modificazioni al Codice penale militare.

Eravamo giunti agli articoli 4 e 5 del progetto ministeriale, di cui l'Ufficio Centrale proponeva la soppressione, e che il signor Ministro della Guerra a sua volta domandava fossero mantenuti.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola il signor relatore per una mozione d'ordine.

Senatore Scialoja, *Relatore*. L'Ufficio Centrale propone la soppressione degli articoli 4 e 5 del progetto ministeriale, ma intese che la quistione del merito rimanesse intatta e fosse rinviata al tempo in cui dovrà rivedersi l'intero Codice penale militare.

Il signor Ministro della Guerra opponendosi ieri a questa proposizione cominciò dal dire che egli volontieri avrebbe accettato il rinvio, se la soppressione non si fosse motivata con ragioni che secondo lui intaccavano il merito.

Ora l'Ufficio Centrale fa una mozione, la quale rimuove interamente il dubbio del signor Ministro della Guerra, e che certamente il signor Ministro in conformità della dichiarazione fatta ieri nel suo discorso, sarà per accettare.

La mozione è questa:

« Il Senato senza entrare nel merito della proposizione contenuta negli articoli 4 e 5 del progetto presentato dal Ministero, decide che ne sia rimandata la discussione al tempo in cui sarà riveduto il Codice penale militare, cioè alla sessione del 1863, e passa all'ordine del giorno. »

Questa mozione, secondo me, è necessaria anche nel caso imprevedibile, che il Ministero non l'accetti e che il Senato non l'adotti.

Se il Senato non ammette il rinvio per ragioni superficiali da noi addotte ieri, e che crediamo sufficienti a motivarlo, rimarrà intatta la discussione del merito, e l'Ufficio si riserva intero il diritto di discutere l'importanza di quei due articoli.

In appoggio alla mozione testè fatta basterà riflettere che si tratta solo di non porre sotto una maggiore dipendenza del Ministro gli avvocati fiscali.

Attualmente essi non sono al certo indipendenti; però il Ministro che vuole indiggere loro una pena disciplinare, deve previamente consultare il tribunale supremo di guerra.

Se si toglie questa garanzia senza sostituirla un'altra, che cosa avverrà?

Che l'uomo di legge non essendo garantito come qualunque militare dalla legge sullo stato militare, si troverà precisamente, come diceva l'Ufficio Centrale, sotto l'arbitrio illimitato e diretto del capo dell'amministrazione della guerra, e così verrebbe meno ogni autorità a quest'unico individuo civile, il quale piglia una parte importantissima nell'amministrazione della giustizia militare.

Dacchè dunque il Ministero non è punto disarmato riguardo a questi funzionari, la quistione può essere

rinviata, e a suo tempo discussa in relazione a tutto il resto dell'ordinamento dei tribunali militari.

Forse quando procederemo alla revisione del Codice si vedrà che semplificando certe procedure, che sostituendo alle presenti garanzie certe altre, si potrà meglio raggiungere lo scopo, che si propone il Ministro, ma questo, ripeto, non si può vedere se non discutendo nel suo insieme l'ordinamento dei tribunali militari, ed è perciò che l'Ufficio Centrale insiste sulla proposta fatta, riservandosi, ove non venga accolta, di discutere il merito delle disposizioni di questi due articoli.

Presidente. Invece della soppressione l'Ufficio Centrale vorrebbe ora la sospensione, il rinvio ad altra epoca dell'esame di questi articoli, e propone il seguente ordine del giorno (*V. sopra*.)

La parola è all'onorevole signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Io non posso accettare questa proposta; le ragioni che ho addotte ieri mi pare debbano bastare per provare come sia necessario che vengano adottati i due articoli di cui si tratta.

Tanto più poi persisto in questa mia opinione, dopo le osservazioni testè fatte dall'onorevole Scialoja per appoggiare la proposta dell'Ufficio Centrale.

Si vorrebbe stabilire con questo un precedente che io credo sarebbe dannoso per la magistratura civile stessa.

Insomma si dice che gli avvocati fiscali militari non sono abbastanza garantiti contro l'autorità del Ministro; ma questa obbiezione si applica perfettamente agli avvocati generali, ai procuratori generali del Re. Io non vedo quali guarentigie si abbiano questi; ora se questi non ne hanno, dovranno averne quelli addetti ai tribunali militari? Il mandato è perfettamente uguale; le mancanze per le quali gli avvocati fiscali militari possono essere censurati e sospesi sono precisamente della stessa natura di quelle per le quali possono esserlo i procuratori generali o procuratori del Re.

Nella amministrazione della giustizia essi ci entrano per inquirere e spingere il tribunale, ma non per quanto riguarda la pronuncia e l'esecuzione delle sentenze, che è la vera parte importante nella quale il Ministro forse con cattivi intendimenti potrebbe desiderare di ottenere un intento più che un altro.

Dirò di più che se non si ammette che questi funzionari possano essere censurati, o sospesi dal Ministro, ne potranno derivare gravi inconvenienti e mali, ed io me ne sono accorto benissimo.

All'avvocato generale militare ripugna di ricorrere ai tribunali supremi per far dare la censura ai suoi impiegati, e poi è affare lungo, e temendo sempre di vedere respinta la censura dal tribunale supremo, esso per lo più non dà querela.

Può avvenire che per le mancanze più gravi al Ministro ripugni del pari il mettersi sotto questo consiglio e quindi può succedere che invece di sospendere, ri-

nuova, e ne avrebbe pieno diritto, come lo stesso Ufficio Centrale ebbe ad avvertirlo ieri.

Quindi parmi migliore temperamento quello di adottare questi due articoli mediante cui si potrà applicare la censura che è pena più leggiera, e così evitare di ricorrere a punizioni più gravi.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca. Mi permetto aggiungere alcune osservazioni, come membro dell'Ufficio Centrale, a quelle che già ha esposte l'onorevole Senatore Scialoia, relatore dell'Ufficio medesimo.

Parve a me che l'onorevole Ministro della Guerra nella tornata di ieri, allorchè si era impegnata la medesima questione intorno alla soppressione dei due articoli, non si mostrasse così tenace, nè così alieno dall'acconsentire al rinvio, poichè egli stesso conveniva che queste disposizioni non si presentavano con quel carattere di urgenza che indubitatamente si trova nelle disposizioni le quali intendono a rendere più sciolta e libera l'azione della giustizia militare.

Egli non potè non convenire che queste disposizioni si attengono all'insieme del sistema del procedimento militare e che quindi più opportunamente si dovrebbe rimandarne la discussione al tempo della revisione del Codice penale militare.

Ma veggio ora che l'onorevole Ministro della Guerra si fa un po' più insistente e crede che questi articoli non debbano andare soppressi, ed egli impegna una questione la quale per verità la credo degna di tutta l'attenzione del Senato, perchè la considero come una questione di principio, cui si attiene veramente la missione dell'agente del Ministero pubblico.

Che è l'agente del Ministero pubblico?

Sarebbe di certo un'erronea idea teorica il rimpicciolire ed abbassare la missione altissima del Ministero pubblico considerandolo puramente come organo del potere esecutivo, perchè egli riveste altresì un altro carattere più elevato, quello di rappresentante della difesa sociale; e, dirò così, la sentinella vigile della legge.

Sotto questo rapporto adunque gli ufficiali del Ministero pubblico se riconoscono nel capo dell'ordine giudiziario quegli che può bene esercitare un diritto di censura e di vigilanza, questo diritto però va ristretto in certi limiti, imperocchè se egli avverrà da un lato che il potere esecutivo dia esso l'iniziativa, apra il movimento di un'azione penale, non è men vero che l'agente del Pubblico Ministero conserva intiera la sua libertà d'opinione, nel senso cioè che là, dove questa iniziativa che egli riceve si mettesse in opposizione colla legge, egli potrebbe requirere in senso contrario alle istruzioni che avrebbe ricevuto dal Ministero.

Signori: io non enuncio una teoria nuova od insolita, essa è anzi una teoria la quale è consacrata dalla costante giurisprudenza della Casazione di Francia, come si riscontra nelle conclusioni del Procuratore generale Dupio.

Adunque, non si potrebbe, credo, diminuire siffattamente le garanzie dell'indipendenza, dirò così, del Ministero pubblico da sottrarlo a quel giro gerarchico, che dà solamente l'autorità di censurare al capo dell'ordine giudiziario, per trasportarla nel potere militare.

Io credo, che questa sarebbe una dottrina pericolosa, sarebbe nella pratica una diminuzione della piena indipendenza, la quale va attribuita agli agenti del pubblico Ministero.

Per tali considerazioni adunque non potrei che associarmi all'opinione dell'Ufficio Centrale, cioè che il Senato voglia accettare il partito del rinvio, il quale lascerà intatta la questione, nulla pregiudicherà, e darà agio a potere ponderatamente esaminare la questione, collegandola insieme colla revisione del Codice penale militare.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Senatore De Sonnaz. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta prima all'onorevole sig. Ministro della Guerra, poi al Senatore De Sonnaz.

Ministro della Guerra. Mi permetta il Senato di rispondere due parole all'onorevole Senatore Vacca.

Egli dice, che ieri io ero disposto a cedere su questo punto; è vero, l'ho detto. Anche l'onorevole Senatore Scialoia l'ha accennato.

Ripeterò che avrei lasciato la cosa così se l'Ufficio Centrale colle osservazioni esposte nella sua relazione non avesse spiegato il suo concetto in modo che io credo intaccata una questione grave di principii, per cui non posso accettare la proposta soppressione degli articoli 4 e 5; e ciò tanto più dopo le parole pronunziate testè dall'onorevole Senatore Vacca all'appoggio della soppressione, come quelle che intaccano altamente il principio che riguarda il Ministero pubblico ne' tribunali ordinari.

Quindi io credo, che qualora il Senato ammettesse tale soppressione emetterebbe già un principio di decisione anche riguardo al Ministero pubblico nei tribunali ordinari.

Invece io domando che il Ministero pubblico dei tribunali militari sia messo sullo stesso piede dei tribunali ordinari.

Da quanto disse l'onorevole Senatore Vacca, pare che il Ministro stia sempre cogli occhi addosso all'avvocato fiscale militare per ordinargli di fare condannare, e, ciò non facendo, invece di agire sopra i tribunali che hanno giudicato, agisca sopra di lui, lo opprima, lo sospenda dal servizio; ma la cosa non è così.

Il bisogno che si sente, nasce da mancanze diverse che occorrono nei tribunali militari; si sente il bisogno per mancanza di diligenza, per mancanza di condotta, per mancanza di disciplina: il Ministro della Guerra non ha il modo di richiamare gli Ufficiali all'esattezza del loro dovere: egli perciò domanda la stessa autorità che è accordata al Ministro di Grazia e Giustizia.

Intorno al modo che può tenere l'avvocato fiscale nel requirere, io ho altra persona che mi consiglia ed

è l'avvocato fiscale generale militare ed il Ministro non agisce mai senza il consiglio di tale persona giustamente stimata ed onorata.

Senatore De Sonnaz. Mi duole di non essere d'accordo con i nostri onorevoli colleghi dell'Ufficio Centrale sulla soppressione dei due articoli 4 e 5 del progetto ministeriale.

Vorrei fare al Senato qualche considerazione.

Escirò alquanto dall'argomento per meglio spiegare il mio pensiero.

Considerando l'indole degli affari della guerra osservo, che sebbene siano stati numerosissimi i cambiamenti nel personale del Ministero, e sia nata qualche divergenza fra le opinioni dei Ministri circa la formazione dell'esercito, tuttavia questi signori tutti hanno seguito un sistema, che dirò quasi uniforme per ottenere il bene dell'esercito, e sono pervenuti a conseguire un tal grado d'istruzione, di disciplina che ben posso dire che l'esercito come fa la forza e la sicurezza dello Stato così formerà la gloria della Nazione.

Però la giustizia militare non corrisponde sempre a tutti gli altri rami degli affari della guerra; lascia a desiderare non dal lato della rettitudine e della equità, ma bensì dal lato della prontezza e della speditezza degli affari. Nei processi militari si richiede certamente molta sollecitudine, perchè quando questi tirano in lungo e gli inquisiti stanno in prigione, il servizio ne soffre e l'esercito perde, perchè uacendo poi dalla prigione sono peggio di prima.

Dunque in ogni Stato bisogna che la giustizia militare sia esercitata il più prestamente possibile; e ciò dobbiamo ricercare anche noi.

Ora il Ministro della Guerra vi chiede maggior sorveglianza e maggior autorità sugli ufficiali del Pubblico Ministero, i quali sono da lui dipendenti; io non vedo inconveniente alcuno che egli abbia su questi ufficiali la stessa autorità che può competere su quelli del Ministero Pubblico civile al Guardasigilli; il Ministro vi chiede questo acciò il ramo della giustizia militare sia pareggiato a tutti gli altri rami dipendenti dal Ministero della Guerra, e ciò deve essere un desiderio di tutti.

Il protrarre siffatta autorità al Ministro all'epoca che si deve rivedere il Codice penale militare, sarebbe un termine troppo lungo, perchè la necessità di averla esiste fin d'ora; vi sono dipartimenti militari dello Stato ove i processi sono certe volte interminabili forse per negligenza di questi ufficiali, epperò sarà bene che il Ministro abbia il mezzo di richiamarli all'esattezza del loro dovere per poter così vedere non prolungati eternamente tali processi che il più delle volte finiscono per un'assoluzione, mentre che gli inquisiti sono rimasti per lungo tempo in carcere.

Procuriamo, mediante questi articoli, di dare al Ministro il mezzo di sollecitare gli affari della giustizia militare, il solo ramo della guerra che non va a scorta dei comuni desiderii.

Presidente. Essendovi una proposta sospensiva ragion vuole che si metta la prima ai voti.

La proposta sospensiva è fatta dall'Ufficio Centrale e sta in questi termini (*V. sopra*).

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Non è approvata).

Allora leggerò l'articolo 4 del progetto Ministeriale.

Art. 4.

« L'Avvocato generale presso il Tribunale supremo di guerra ha la sorveglianza di tutti gli Ufficiali del pubblico Ministero militare del Regno.

« Gli Avvocati fiscali presso i Tribunali militari territoriali hanno la sorveglianza dei membri del loro rispettivo ufficio. »

E aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Questo articolo ripete un principio, il quale è enunciato nell'articolo 325 del Codice penale militare; non è quindi in esso la sostanza della proposizione del signor Ministro della Guerra, ma bensì nel seguente, nel quale alla sorveglianza dell'Avvocato generale il Ministro unisce la sorveglianza propria indipendentemente da quella, in modo tale che mentre in quest'articolo è riconfermato l'articolo 325 del Codice penale militare, nell'articolo seguente è distrutto, poichè quando vi sono due vigilanze indipendenti, quella dell'Avvocato generale effettivamente se non è distrutta, è immensamente menomata.

Diffatti potrebbe avvenire che mentre l'Avvocato generale si avesse a lodare d'un individuo che fa da Avvocato fiscale, il Ministro della Guerra per un equivoco legale, per una parola malintesa o per altre ragioni ne ordinasse la sospensione; e così la vera, l'unica, l'assoluta, l'immediata dipendenza dal Ministro della Guerra annulla implicitamente la sorveglianza dell'Avvocato generale.

Però siccome nell'art. 4 si ripete, come dissi, quanto sta scritto nell'art. 325 del Codice citato, l'Ufficio si riserva di fare le sue osservazioni sull'articolo 5.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola sull'art. 4° lo porrò ai voti.

Ministro della Guerra. A me pare che converrebbe votare i due articoli ad un tempo stesso per la connesità che hanno l'uno coll'altro.

Presidente. Io non credo che sia nei precedenti del Senato che si possano votare due articoli in una sol volta; le votazioni si fanno articolo per articolo.

Non facendosi perciò altre osservazioni rileggo l'articolo per porlo ai voti (*Vedi sopra*).

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca. L'Ufficio Centrale domandava la soppressione di entrambi gli articoli, perchè è evidente che l'uno non può stare senza l'altro; almeno così ha osservato l'onorevole Ministro della Guerra.

Ora io credo che per l'ordine della discussione si potrebbe benissimo ovviare a questo inconveniente, se si invertisse la discussione e la votazione, cominciando così dall'art. 5, e venendo poi, ove questo fosse approvato, all'art. 4.

Presidente. L'Ufficio Centrale proporrebbe di discutere prima e votare l'art. 5, e, questo approvato, passare al 4.

Io interrogherò il Senato se autorizza questa inversione, e darò intanto lettura dell'art. 5 perchè possa il Senato farsi capace della portata della proposta fatta dall'onorevole Senatore Vacca a nome dell'Ufficio Centrale.

Art. 5.

« Gli Ufficiali del Pubblico Ministero possono essere ammoniti o censurati dal Ministro della Guerra, o da coloro cui spetta la sorveglianza giusta l'articolo precedente.

« Il Ministro della Guerra può inoltre chiamarli a sé affinché rispondano sui fatti ad essi imputati, e sospenderli dalle loro funzioni.

« La sospensione importa la privazione dello stipendio per tutta la sua durata, la quale non sarà mai minore di giorni quindici né maggiore di un anno. »

Se stiamo veramente all'ordine naturale delle idee, pare che si dovrebbe tenere l'ordine già stabilito, vale a dire cominciare dall'art. 4 e venire poi al 5, tanto più che questo si riferisce a quello; ma siccome vi è la proposta di inversione, io interrogherò il Senato se vuol aderirvi.

Chi vuol che si discuta e si voti prima l'articolo 5 poi il 4, su cui parmi la discussione già esaurita, si alzi.

(Il Senato non approva.)

Metto ai voti l'art. 4 che ho ripetutamente letto.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Rileggo l'art. 5 prima di metterlo ai voti (V. sopra).

Se non si domanda la parola....

Senatore Scialoja, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore.* L'Ufficio Centrale insiste pel rigetto dell'art. 5, subordinatamente fa delle osservazioni per cui, richiamando l'attenzione del Senato sopra alcuni inconvenienti gravi che potrebbe avere la applicazione di quest'articolo, chiede che almeno si temperi in alcun modo la disposizione che vi si contiene.

Le ragioni generali per cui insiste acciocchè venga respinto, o almeno temperato, sono queste:

Tutte le argomentazioni fatte sinora e dal Ministro della Guerra e dal Senatore De Sonnaz si riducono a queste: il Ministro della Guerra non deve avere sugli avvocati fiscali militari minore autorità di quella che abbia il Ministro Guardasigilli sui membri del Pubblico Ministero. È necessario che le cause si spediscono presto e che

il Ministro della Guerra abbia i mezzi efficaci perchè si corra in questa spedizione delle cause.

Signori, se corresse perfetta analogia fra i tribunali militari e i tribunali comuni, tra il Ministro della Guerra e il Guardasigilli, l'argomento del Ministro della Guerra starebbe; ma fin da ieri l'Ufficio Centrale faceva osservare che l'ordinamento dei tribunali è un tutto complesso bensì ma indivisibile, e che nell'ordinamento dei tribunali ordinari vi ha immense garantigie: vi siedono giureperiti, giudici indipendenti affatto dal potere esecutivo. Potevasi temperare questa illimitata indipendenza con un ufficiale dipendente da colui che siede capo all'amministrazione.

E notava l'Ufficio Centrale fin da ieri che non è poi evidentissima, come il Ministro della Guerra credeva che fosse, la necessità di questa dipendenza del Pubblico Ministero, neppure nei tribunali ordinari.

È un fatto bensì, ma è un fatto il quale è stato ed è tuttora sotto la critica di tutti coloro che si occupano dell'ordinamento Giudiziario, i quali distinguono nel Pubblico Ministero due funzioni, quella di ufficiale del Governo e quella di magistrato, il quale esercita funzioni che dovrebbero, forse con migliori garantigie dei giudizi e dei giudicabili, essere esenti da questa influenza diretta.

Ma chechè sia, ripeto, dei giudizi ordinari, vero è che presso i giudici militari altra è la ragione di argomentare: perciocchè il Ministro non ha sotto di sé giudici inamovibili e giureperiti indipendenti; poichè egli può far decadere la loro qualità di giudici col semplice tramutamento da un posto ad un altro dell'ufficiale che siede giudice. Onde è che quando presso questi tribunali ha creduto la legge di mettere un ufficiale legale che non è militare, ha creduto di accordare a costui non l'assoluta indipendenza dell'inamovibilità, no, o signori, perchè non si tratta di questo, ma un tantino di temperamento alla indipendenza assoluta dal Ministro della Guerra. E ciò perchè? Perchè ha voluto che questo ufficiale fosse rivestito di quell'autorità, di cui sarebbe altrimenti spogliato presso i tribunali militari. E per vero l'ufficiale non può essere sospeso, non può essere punito, non può essere rimosso senza che non sia udito un consiglio di disciplina; e senza tutte quelle altre garantigie che sono nella legge dello stato militare. Di sorta che, se si trovasse presso i tribunali militari non un uomo di legge, a far le parti di Pubblico Ministero, ma un ufficiale come in Francia, quest'ufficiale troverebbesi garantito appunto dalle leggi sullo stato militare, e quindi godrebbe presso quei militari che siedono giudici quel tanto d'autorità che sempre è connessa intimamente al grado maggiore o minore di dipendenza o di indipendenza di colui che la esercita.

Insomma trattasi qui di una parte dell'ordinamento giudiziario, ed è tanto diverso l'ordinamento giudiziario militare dall'ordinamento giudiziario civile, che il Ministro della Guerra non può argomentare dall'uno al-

l'altro; perchè valesse il suo argomento, bisognerebbe aggiungere un articolo che dichiarasse inamovibili i giudici militari. Egli lo rifiuterebbe certo, o signori, come l'Ufficio Centrale rifiuta la modificazione che il Ministro stesso domanda.

Ma in ogni modo ora di che si tratta? Si tratta unicamente di sostituire alla dipendenza temperata dall'avviso del Tribunale supremo, una dipendenza sconfinata, e direi arbitraria, non nel senso cattivo della parola, ma nel senso legale. Poichè ora quando il Ministro della Guerra crede che un avvocato fiscale non abbia adempiuto alle sue funzioni, dispone che l'avvocato fiscale generale consulti il tribunale supremo, il quale gli dia un consiglio intorno alla pena che crede d'infliggere; ma questo consiglio non lo lega, poichè non è una sentenza. Ora quel che vuole il Ministro della Guerra è di non avere a consultare altra autorità che il suo proprio talento.

Ma noi dimandiamo: quali sono le attribuzioni dell'avvocato fiscale? Esse sono gravissime: l'articolo 327 dice quali sono: « L'avvocato fiscale militare è tenuto nel distretto del tribunale militare dove esercita le sue funzioni. 1. Di promuovere e proseguire le azioni penali derivanti dai reati colle norme prescritte dal presente codice. »

E notate, o signori, che per la legge che avete votata ieri l'altro, e per quella di cui vi si domanda oggi medesimo la continuazione, non sono solamente i militari che possono essere proseguiti in giudizio, ma molti cittadini non militari, quando sono imputati di complicità o nei reati di renitenza, o nei reati di diserzione.

L'avvocato fiscale ha anche l'altra funzione: di vegliare e richiederle che siano osservate le leggi e le regole di procedura e di competenza. Ci vuole una certa autorità, e ripeto anche, un certo grado d'indipendenza perchè si possa portare una parola efficace presso i tribunali di uomini non giureperiti, e perchè questa parola sia rispettata. « 2. Di fare eseguire le ordinanze d'istruzione e le sentenze del tribunale militare; 3. Di fare le sue istanze per mezzo di conclusioni motivate. »

E però, o signori, dettate dalla sua coscienza.

Ora se individui a cui la legge commette funzioni sì alte e sì sacre, voi togliete persino la garanzia minima che si ascolti un corpo o consiglio qualunque quando il Ministro della Guerra non giuriperito voglia a suo arbitrio sospenderlo per un anno, io credo, o signori, che voi distruggete ogni guarentigia, voi andate contro allo scopo che vi avete proposto, quando nel Codice penale militare avete voluto che segga accanto ai giudici militari un Pubblico Ministero non militare.

Quindi se il Senato crede di secondare il Ministro della Guerra, l'Ufficio desidera che al Tribunale supremo militare, il quale forse per l'elevatezza in cui è collocato e, dirò, per la grande indipendenza che gli viene appunto da questa elevatezza, non è creduto il più ac-

conco dal signor Ministro della Guerra a consigliarlo, sia surrogato almeno un corpo, un'autorità, una Commissione qualunque, come un Consiglio di disciplina è necessario per qualsiasi militare giudice o non giudice quando il Ministro della guerra vuole sospenderlo.

Il Ministro della Guerra diventi Guardasigilli, i militari siano giureconsulti, i Tribunali militari diventino inamovibili, ed allora l'Ufficio Centrale gli menerà buono l'argomento che egli fa, quando desidera di avere sui membri del Pubblico Ministero quello stesso diritto indefinito che è dato al Ministro Guardasigilli; ma fino a che ciò non è, vi supplica l'Ufficio Centrale che vogliate almeno temperare l'arbitrio ministeriale col consiglio di qualche autorità: e vi domanda il permesso di raccogliersi qualche istante per proporvi quale debba essere, formulando un'aggiunta all'articolo 5.

Quanto a me, o signori, sono intimamente convinto di una cosa, cioè che questi due articoli non solo si dovrebbero respingere o modificare per ragioni giudiziarie, ma si ancora perchè, tali e quali sono, contengono un errore politico.

Oggi, o signori, lo ripeto, voi voterete una legge per la quale la giurisdizione penale militare si estende anche a molte persone civili.

Nella stessa legge che noi vi proponiamo voi avrete a votare un articolo per cui si domanda la prolungazione di un'altra legge sulle diserzioni, per cui i giudici penali militari sono chiamati a giudicare le persone civili che possono avere complicità in reati di diserzione. È egli conveniente che in questo stesso momento mostriate al paese di voler togliere agli ufficiali del Pubblico Ministero ogni specie di garanzia, per lasciarli assolutamente alla disposizione del Ministro della Guerra? Pensateci seriamente prima di dare il vostro voto.

Senatore **De Sonnaz**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Sonnaz**. Volevo fare osservare all'onorevole proponente che certamente gli ufficiali francesi che siedono nei tribunali militari non hanno le stesse garanzie che sono stabilite per gli ufficiali dell'armata italiana.

È certo che l'aver l'avvocato fiscale, è un vantaggio che la legge francese non ha, poichè ivi il fisco è anche un militare, e so che i tribunali francesi sono immensamente più dipendenti dal Ministro della Guerra di quello che lo siano i nostri.

D'altronde, come si è detto, in tutti i paesi, in tutte le armate di Europa, i giudici militari sono amovibili e dipendenti dal Ministro della Guerra.

Perciò non si può fare altrimenti nella nostra armata italiana dove giudice è qualunque ufficiale, e questo non può essere rimosso che dopo aver subito un giudizio di una Commissione speciale di disciplina.

D'altra parte gli ufficiali civili che sono applicati ai tribunali militari non sono in condizione diversa dagli altri ufficiali dei tribunali civili, i quali dipendono dal

Guardasigilli come quelli dipendono dal Ministro della Guerra.

Non vedo poi perchè il Ministro della Guerra possa essere un Ministro più arbitrario di un altro Ministro qualunque.

Presidente. Ha la parola il Senatore Vigilani.

Senatore Vigilani. L'articolo 5 di cui ci occupiamo, contiene due distinte disposizioni le quali vogliono essere, mi pare, esaminate e giudicate separatamente.

In una parte l'art. 5 deferisce un potere disciplinare a coloro che sono dall'art. 4 investiti del potere di sorveglianza. Il potere di sorveglianza costituisce il primo grado del potere disciplinare. Il Senato ritiene che l'articolo 4 investe del potere di sorveglianza sopra tutti gli ufficiali del Pubblico Ministero militare l'avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra. Inoltre lo stesso art. 4 deferisce questo potere di sorveglianza anche agli avvocati fiscali che sono costituiti presso i tribunali militari territoriali sopra i membri dei rispettivi loro uffici. L'art. 5 aggiunge al potere di sorveglianza il potere di censurare, di ammonire e lo deferisce nella prima parte agli ufficiali del Pubblico Ministero investiti della sorveglianza, ed al Ministro della Guerra.

Parmi che quanto agli ufficiali del Pubblico Ministero non vi debba essere difficoltà; e a questo riguardo voglio credere che anche l'Ufficio Centrale si mostrerà arrendevole.

Se esaminiamo gli ufficiali del Pubblico Ministero militare e li confrontiamo con quelli del Pubblico Ministero comune, non vi troviamo alcuna differenza. Gli uni e gli altri sono uomini di legge; gli uni e gli altri ci offrono la stessa guarentigia e di istruzione legale e di educazione giudiziaria. Quindi parmi che senza alcuna tema di eccedere, noi possiamo investire gli ufficiali del Ministero Pubblico militare di quel potere disciplinare che la legge comune attribuisce agli ufficiali del Ministero Pubblico ordinario; e così, come un procuratore generale nell'ordinamento giudiziario ordinario esercita il potere di ammonire e censurare tutti i suoi dipendenti, pare che si possa con sicurezza attribuire la stessa facoltà all'avvocato generale militare sopra tutti gli ufficiali del pubblico Ministero militare che sono posti sotto la sua dipendenza.

L'avvocato fiscale generale militare ci offre sicuramente tutte le guarentigie di un procuratore generale nella magistratura ordinaria pel retto e soddisfacente esercizio di queste funzioni disciplinari. Lo stesso credo che si possa dire in una sfera più ristretta degli avvocati militari, i quali sono stabiliti presso i tribunali militari territoriali. Se a questi avvocati militari noi conferiamo i poteri che la legge ordinaria sulla magistratura conferisce al procuratore del Re presso i tribunali ordinari, credo che seguiamo una via del tutto regolare e scevra di pericoli.

Ora l'art. 5 nella sua prima parte farebbe precisamente questo, perchè attribuisce il potere di ammonire

e censurare a coloro i quali hanno il potere di sorveglianza: ma lo stesso articolo vi aggiunge ancora il Ministro della Guerra. Quanto al Ministro della Guerra, io sono persuaso che egli non è vago di esercitare questo potere come non dubito punto che, chiamato ad esercitarlo, si circonderebbe di tutte le nozioni, di tutti i lumi che lo potrebbero mettere in grado di esercitarlo convenientemente; ma non è men vero che nell'animo di ognuno si presenta come qualche cosa di anomalo il far comparire un magistrato togato davanti al Ministro della Guerra, che è supposto essere sempre un militare, per rendere conto della sua condotta. Comprendo che il magistrato possa essere chiamato dal Ministro della Guerra, anche per motivi i quali non riguardano l'esercizio delle funzioni giudiziarie, ma il potere disciplinare si estende pure a cose che dipendono dall'esercizio delle funzioni giudiziarie e nella tornata di ieri appunto il Ministro della Guerra ci accennava alla negligenza di quegli ufficiali del pubblico Ministero che non ricorrono al Tribunale supremo di guerra, nei casi in cui vengono pronunziate da Tribunali militari sentenze, le quali sono credute meritevoli di essere denunziate all'autorità superiore.

Voi ben vedete che se si porta la questione sopra questa materia, vi potrà sorgere dissenso tra il militare ed il magistrato, e non è conveniente il porre il Ministro della Guerra nella condizione di dover discutere di tale materia con un magistrato. Ha osservato a questo riguardo il Ministro della Guerra che egli continuamente interroga sopra queste materie l'avvocato generale militare e ne assume il voto. Io sono ben certo che questa guarentigia è sempre nella pratica osservata. Ma se la si introducesse nella legge, si renderebbe omaggio a un principio giusto, e nel medesimo tempo si aggraverebbe da ogni odiosità il Ministro della Guerra.

L'Ufficio Centrale vorrebbe che si assumesse il voto del Tribunale supremo di guerra, come ora è stabilito, oppure di un altro Consiglio di cui si sarebbe riservato di proporre la composizione.

A me pare che se si tratta del Tribunale supremo di guerra, si incontra il pericolo di violare un principio che nella costituzione del pubblico Ministero è elementare, e viene sempre osservato. Questo principio sta nella sua indipendenza dal corpo giudicante presso il quale è chiamato ad esercitare le sue funzioni.

Giustamente desiderava l'Ufficio Centrale che il pubblico Ministero militare sia investito di una piena e quasi straordinaria indipendenza; ma io non credo che egli mai raggiungerebbe questo scopo, sottoponendo gli ufficiali del pubblico Ministero a quel corpo presso il quale essi esercitano le loro funzioni e particolarmente presso il Tribunale supremo di guerra.

Quando questi funzionari sappiano che la loro sorte dipende in qualche modo dal giudizio di questo corpo giudicante, si comprenderà benissimo che la loro indipendenza non può che soffrirne non lieve scapito.

Nella legge ordinaria giudiziaria, noi troviamo san-

cito il principio che il pubblico Ministero, come funzionario rappresentante il governo od il potere esecutivo, è affatto indipendente dal corpo giudicante. Parmi che questo principio meriti di essere rispettato anche davanti alla giurisdizione militare. Quindi io escluderei francamente il giudizio del Tribunale supremo di guerra.

Nè mi acconcerei volentieri alla proposta di un consiglio speciale, perchè questo corpo investito di funzioni speciali offrirebbe garanzie a mio parere poco sufficienti.

Nè conviene del resto moltiplicare gli enti nella legge, per quanto è possibile; conviene cercare una via semplice e fare servire alle diverse funzioni quegli agenti che vi sono per natura chiamati. Ora l'avvocato generale militare che è il capo dei membri del pubblico Ministero militare; e si può, per così dire, considerare come il loro padre e tutore; egli certamente non mancherebbe mai di sostenere le ragioni di un suo dipendente che avesse ben compiute le sue funzioni, nè permetterebbe mai che venisse sacrificato a qualunque motivo che non fosse giusto.

Credo pertanto che egli ci porrà sufficiente garanzia per essere investito della facoltà di dare un voto al Ministro della Guerra, allorchè si tratta di prendere un provvedimento grave di disciplina, quale sarebbe quello della sospensione; quindi mi permetterei di sottoporre al Senato la proposta di approvare l'articolo 5 con due modificazioni.

L'una è di togliere la menzione « al Ministro della Guerra » dove si tratta semplicemente di ammonire, di censurare, poichè questa parte della disciplina si può esercitare sufficientemente, e molto convenientemente dai superiori nella gerarchia giudiziaria.

L'altra è che nella seconda parte dell'articolo dove si tratta della sospensione la quale vuol essere conservata al potere governativo, se ne investa benissimo il Ministro della Guerra, ma colla giunta che sia sentito il voto dell'avvocato generale militare o se si vuole meglio, che debba intervenire una proposta dello stesso Magistrato.

Mi pare che in questo modo tutte le esigenze, tutti i riguardi potrebbero essere conciliati, e che di più si arriverebbe a quel sistema che ha ispirato questa parte della legge, cioè a parificare, per quanto è possibile, il trattamento del pubblico Ministero militare col trattamento del pubblico Ministero ordinario.

Mi riservo di formulare in modo più preciso la mia proposta, quando avrò inteso la sorte che essa incontrerà presso l'Ufficio Centrale ed il Ministro della Guerra.

Senatore Scialoja. La maggioranza dell'Ufficio Centrale accetta, riservandosi solo di vedere formulata la proposta.

Ministro della Guerra. Poichè la maggioranza dell'Ufficio Centrale accetta la proposta del procuratore generale Vigliani, relativamente alla quale non avrò osservazioni a fare che su di una sola parola, io non in-

tratterò il Senato inutilmente su quanto venne detto precedentemente dal Senatore Scialoja.

Io accetto la proposta del Senatore Vigliani nel senso, che il Ministro della Guerra prima di sospendere abbia il voto dell'avvocato generale militare, cosa che del resto fa sempre.

Quanto al censurare, io credo che convenga lasciare la censura al Ministro perchè forma un secondo grado.

Prima censurerà l'avvocato generale militare, poi il Ministro, le cui parole imprimeranno meglio e più profondamente nella memoria di chi è censurato la mancanza che ha commessa.

Io credo che convenga lasciare al Ministro questa facoltà tanto più che la censura si fa per iscritto in seguito ad un abbozzo, dirò così, dell'avvocato generale militare.

Senatore Vigliani. Mi duole insistere sopra l'idea che ho avuto l'onore di sottoporre al Senato, e che mi pareva che dovesse riuscire accetta al signor Ministro della Guerra.

Comprendo che la censura o l'ammonizione acquista autorità quando scende dall'alto nella magistratura ordinaria, imperocchè il Guardasigilli è sicuramente nella gerarchia disciplinare il capo della magistratura: perciò un'ammonizione o censura che scende dal Ministro della Giustizia naturalmente acquista un grado maggiore di gravità per la qualità dell'autorità del funzionario da cui è inflitta.

Ma si può dire lo stesso del Ministro della Guerra?

Dal momento che il Ministro della Guerra nella pienissima sua buona fede ci confessa, che egli non ammonisce, non censura senza sentire l'avvocato generale militare, parmi che sia molto più conveniente che l'ammonizione, o la censura sia fatta da quel medesimo funzionario che ne vuol essere il promotore, il direttore o quanto meno il consulente. Così la forma risponderà alla verità.

Aggiungerò ancora una considerazione, che è propria della natura di questi provvedimenti disciplinari.

L'ammonizione e la censura pone in presenza l'autorità che ammonisce o censura e l'impiegato che riceve l'ammonizione o la censura.

Non è possibile evitare lo scambio di qualche osservazione, ed io credo che al Ministro della Guerra non può riuscire nè conveniente nè gradito di essere posto nella condizione di ricevere osservazioni sopra i motivi che hanno dato luogo ad una ammonizione o censura; mentre invece l'avvocato generale militare colla sua autorità stessa esclude già queste osservazioni, o quando gli venissero fatte, egli è meglio in grado, e come più informato delle cose che riguardano i suoi dipendenti, e come certamente più competente in ciò che concerne le materie giudiziarie, di ribattere e respingere qualunque osservazione.

Quindi io confesso che credo veramente di far cosa del tutto conforme al vero interesse del Ministro della

Guerra nel pregarlo di voler consentire che l'ammonizione e la censura venga fatta dall'avvocato generale militare il quale certamente, quando occorra un fatto che pervenga alla notizia del Ministro prima che alla sua, lo esaminerebbe, ed eseguirebbe gli ordini del Ministro i quali fossero ravvisati conformi alla legge ed alla giustizia.

Credo perciò che il Ministro della Guerra accettando queste modificazioni provvederebbe meglio alla sua carica, e nel medesimo tempo all'autorità morale di quelle pene disciplinari delle quali ragioniamo.

Io mantengo quindi anche per questo motivo la mia proposta.

Presidente. Abbia la bontà di formularla.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Duchoqué.

Senatore Duchouqué. Mi duole che mi occorra fare una osservazione intorno all'emendamento Vigliani dopo che è già divenuto, a dir così, il punto di concordia tra l'onorevole Ministro della Guerra e l'Ufficio Centrale o la maggioranza di esso.

La mia osservazione si riferisce alla censura che l'onorevole Vigliani toglierebbe affatto al Ministro e lascerebbe esclusivamente all'Avvocato generale e in via gerarchica agli avvocati fiscali che rappresentano il pubblico Ministero militare.

Non starò a dire come, quanto a me, l'argomento della censura perde nel caso nostro grandemente della sua importanza quando la censura stessa si spoglia di quelle forme onde era rivestita nel Codice militare e, lasciata all'esercizio individuale senza alcuna collegiale consulta, diviene quel mezzo solito di ammonizione o avvertimento che è comune ad ogni gerarchia puramente amministrativa. E molto meno trarrò alcuno argomento di difficoltà da ciò che ha già formato soggetto di votazione.

Io prendo la quistione al punto a cui la discussione l'ha condotta.

L'onorevole senatore Vigliani guardava l'argomento da un solo punto di vista. Egli trovava buono di togliere la censura al Ministro e darla al capo del pubblico Ministero, come al difensore naturale degli ufficiali suoi dipendenti, ma per questo appunto io non vorrei escludere affatto il caso che il Ministro della Guerra, sentito, non disconvegno, l'avvocato generale, possa pronunciare pur egli la censura.

Io mi rappresento il caso di rimostranza fatta contro un ufficiale del pubblico Ministero da un Consiglio di giudici. In questo caso il richiamo del corpo giudicante o la rimostranza del suo presidente non potrebbe convenientemente lasciarsi al solo apprezzamento del capo del Pubblico Ministero. Lo ammettere questo sarebbe sconoscere, a parer mio, gli effetti veri od opinati che conseguono o si attribuiscono allo spirito di corpo.

Nel caso da me configurato non veggio, come non dovrebbe essere chiamato a decidere il Ministro cui naturalmente o più probabilmente sarebbe diretta la ri-

mostranza. Mi pare che togliendo al Ministro facoltà della censura, in certo modo si obbligherebbe o ad aggravare la mano colla più severa misura della sospensione, o ad astenersi da far sentire altrimenti la sua autorità, o a rimettere l'affare all'avvocato generale contro quella convenienza che ho detto e senza quella opinione di perfetta imparzialità che indipendentemente dal carattere degli uomini si desume dal carattere dell'ufficio.

Senatore Vigliani. Domando la parola per fare una semplice osservazione.

Presidente. Mi permetta che legga solo la sua proposta, poi avrà la parola.

La proposta del Senatore Vigliani tocca alle due prime parti dell'art. 5, le quali secondo la medesima dovrebbero essere redatte nel seguente modo.

« Gli ufficiali del pubblico Ministero possono essere » ammoniti, o censurati da coloro cui spetta la sorveglianza giusta l'articolo precedente.

» Il Ministro della Guerra può sospenderli dalle loro » funzioni previa proposta od avviso dell'avvocato generale. »

Poi viene la terza parte dell'articolo come sta nel progetto Ministeriale.

La parola è ora al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Poichè il Senato me lo permette io aggiungerò ancora due parole.

Ognuno avrà inteso che l'osservazione dell'onorevole Senatore Duchoqué cambia affatto l'aspetto della questione.

Noi ci eravamo preoccupati del riguardo da usarsi verso gli ufficiali del pubblico Ministero, e temevamo che in qualche modo essi potessero essere dall'autorità militare sopraffatti, o trattati con troppa durezza e forse con ingiusto rigore: invece l'osservazione dell'onorevole Duchoqué ci trasporta su altro terreno; ei veste la questione di altra forma; egli teme che ammettendo che la censura e l'ammonizione siano riservate al solo avvocato generale militare, ne avvenga che per troppa dolcezza o tenerezza di famiglia, questo superiore non ammonisca, non censuri in tutti i casi nei quali lo dovrebbe fare, ed accennava particolarmente al caso in cui la censura, l'ammonizione fossero ravvisate opportune dal Tribunale supremo di guerra, ovvero anche da un tribunale territoriale militare.

Ma a questo riguardo, io mi permetterò di far osservare all'onorevole Duchoqué che come l'avvocato generale militare non fa che dare il suo voto per la sospensione al Ministro della Guerra, sicuramente sorgendo dubbio che questo voto possa in qualche modo peccare di parzialità, anche per motivi qualche volta inerenti all'umana natura, per motivi dipendenti dalla qualità stessa del funzionario che dà il voto, è certamente libero in questo caso al Ministro di procacciarsi quei maggiori lumi che egli crede necessari.

Del resto, il caso che egli accennava, accade ed è

previsto nelle leggi che riguardano la magistratura ordinaria.

Possono i corpi giudiziari, allorchè credono che qualche membro del pubblico Ministero ha mancato al proprio dovere nelle pubbliche udienze, denunziarlo al Ministro della Giustizia affinchè gli siano applicate le pene disciplinarie, e questo potrà fare il tribunale militare, ed il Ministro di Guerra assumendo il giudizio del capo del pubblico Ministero, avrà una prima direzione alla quale non essendo obbligato di attenersi potrà, ravvisandola necessaria, procurarsi maggiori lumi e si varrà di quei motivi stessi i quali saranno stati adottati e sviluppati da quel corpo giudicante il quale promuove un provvedimento disciplinare. Trattandosi di infliggere una semplice ammonizione o censura, egli farà all'avvocato generale tali eccitamenti che mai non saranno privi della giusta loro efficacia.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Le osservazioni dell'onorevole Senatore Vigliani mi farebbero quasi temere che io non ho inteso il vero senso del suo emendamento. Ma credo di non errare dicendo che egli voleva togliere al Ministro la facoltà della censura ed io, al punto della questione, vorrei conservargliela per le ragioni che ho detto e alle quali non mi pare che siasi risposto.

Se si toglie al Ministero della Guerra la facoltà di censurare, mi pare che nei casi nei quali troverà di dover prendere una misura disciplinare, sarà in qualche modo obbligato a sospendere. Ma allora alteriamo l'economia delle disposizioni della legge e le gradazioni dei provvedimenti disciplinari.

Se si toglie la censura, sta il mio obbietto; il Ministro non potrà deferendo alle informazioni che abbia ricevute, e sentito pur l'avvocato generale, non potrà, dico, censurare; dovrà passare alla sospensione o dovrà astenersi da ogni misura, o dovrà ripeto, rimettersene all'avvocato generale anche quando questi sia in una posizione così delicata, che non convenga essenzialmente in sè nè ad esso stesso prendere una risoluzione indipendentemente dal Ministro e senza il di lui nome.

Presidente. Il signor Ministro della Guerra porrebbe che alla seconda parte della proposta dell'onorevole Senatore Vigliani si sostituisse la seguente redazione:

« Il Ministro della Guerra può inoltre chiamarli a sè affinchè rispondano dei fatti ad essi imputati e sospenderli dalle loro funzioni, previo avviso dell'avvocato generale militare. »

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho proposto questa semplice variazione, perchè mi pare che ciò sia nell'interesse di quei poveri avvocati fiscali, che tutti credono che io voglia opprimere, perchè se sento solamente l'avvocato generale è certo che questi restano indifesi;

mi pare perciò che sia più conveniente conservare la parte del testo che era proposta, e poi dire *previo avviso dell'avvocato generale militare*.

Senatore Stara. Benissimol

Presidente. Rileggerò ora tutto l'articolo, secondo la proposta Vigliani a cui assente la maggioranza dell'Ufficio Centrale e il signor Ministro della Guerra, colla variante di redazione da esso proposta.

L'articolo quinto dunque sarebbe così concepito (*Vedi infra*).

Senatore Duchoqué. Io per emendamento riprendo il primo paragrafo che era proposto dal Governo; domando al signor Ministro se si oppone...

Ministro della Guerra. Se il Senato accorda al Ministro di infliggere la censura, io l'accetto come avevo accettato la sospensione, per far più presto.

Del resto, io so che quando ero Luogotenente del Re in Sicilia, ho chiamato vescovi *ad audiendum verbum*, ed essendome cavato, credo anche di potermene cavare con qualche avvocato fiscale. (*Harità*).

Presidente. Il signor Ministro ha accettata la prima parte della proposta Vigliani; vi ha assentito la maggioranza dell'Ufficio Centrale. Ora il signor Senatore Duchoqué dice, che riprende per sè la prima parte della proposta ministeriale; conviene ora che si chiarisca se il signor Ministro aderisce alla proposta del Senatore Duchoqué.

Ministro della Guerra. Se mi si offre questo, naturalmente l'accetto.

Presidente. Dunque adesso vi è una ritrattazione, dirò così, del signor Ministro, perchè o il signor Ministro continua ad accettare la proposta del Senatore Vigliani nella prima parte, oppure aderisce alla proposta del Senatore Duchoqué che è di riprendere il progetto ministeriale.

Io prego il signor Ministro, e il signor Senatore Duchoqué di voler ben chiarire la cosa.

Ministro della Guerra. Ho già dichiarato che se il Senato accoglie la proposta del Senatore Duchoqué, io ne sono contento, perchè vi è un poco più di larghezza pel Ministro.

Presidente. È necessario, ripeto, di chiarire in quali termini si colloca la discussione.

Ora divideremo l'articolo per la votazione; la proposta del signor Duchoqué è di mantenere la prima parte dell'articolo 5 come sta nel progetto ministeriale, ed il Ministro vi aderisce.

Senatore Riva. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Riva. La proposta del Senatore Vigliani contiene un emendamento.

La votazione dell'emendamento Vigliani deve precedere la votazione del testo ministeriale, tuttochè il Senatore Duchoqué ne abbia fatto ora un emendamento all'emendamento Vigliani; ma questo, prendendo le

cose nel suo vero aspetto, non è altro che tornare al testo ministeriale.

Domando perciò prima di tutto che sia posto ai voti l'emendamento Vigliani.

Senatore Ceppi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ceppi. Mi pare che l'onorevole Senatore Duchoqué ammettendo la censura a favore del Ministro ammettesse però che dovesse sentire il pubblico Ministero.

Voci. No, no, è la prima parte.

Senatore Ceppi. Nella prima parte è detto che ammetteva anche di sentire il pubblico Ministero. Lo pregherei di spiegarsi a questo riguardo; perchè potrebbe dirsi così nella prima parte: « Gli ufficiali del pubblico Ministero possono essere ammoniti o censurati dal Ministro della Guerra, sentito il capo del pubblico Ministero. »

Presidente. Questa sarebbe un'aggiunta.

Senatore Ceppi. Io credo che mentre si proponeva che si conservasse la censura al Ministro, si ammettesse anche che fosse sentito il pubblico Ministero. In difetto, ne avverrebbe che i Giudici, inconsulto il Ministero pubblico, verrebbero ad essere censurati.

Presidente. La proposta del Senatore Duchoqué finora sta nel riprendere la prima parte dell'articolo 5 del progetto ministeriale.

Senatore Duchoqué. Aderisco alla proposta che fa il Senatore Ceppi, che corrisponde alle mie osservazioni.

Presidente. Abbia la bontà di scriverla e mandarla al banco della presidenza.

Mi pare ragionevole la proposta del Senatore Riva, a che si metta prima ai voti l'emendamento del Senatore Vigliani, e che dopo si ponga ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Duchoqué.

Comincio prima di tutto a mettere ai voti la prima parte della proposta Vigliani.

« Gli ufficiali del pubblico ministero possono essere ammoniti o censurati da coloro cui spetta la sorveglianza giusta l'articolo precedente. »

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passo alla seconda parte che è quella stata formolata dal signor Ministro della Guerra.

« Il Ministro della Guerra può inoltre chiamarli a sé affinché rispondano dei fatti ad essi imputati, e sospenderli dalle loro funzioni, previo avviso dell'avvocato generale militare. »

Metto ai voti questa seconda parte dell'art. 5.

Chi la approva, si alzi.

(Approvato.)

Leggo la terza parte.

« La sospensione importa la privazione dello stipendio per tutta la sua durata, la quale non sarà mai minore di giorni quindici né maggiore di un anno. »

Pongo ai voti questa terza parte.

Chi la approva, sorga.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero art. 5 nella conformità in cui è stato letto.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 6.

« L'osservanza della legge in data del 27 luglio 1862 relativa alle diserzioni militari, è protratta sino al 1 agosto 1863. »

(Approvato.)

Art. 7.

« Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge. »

(Approvato.)

Ora si procederà allo squittinio segreto.

Prima però propongo al Senato di fissare l'ordine del giorno per l'adunanza di domani.

Al tocco, riunione negli uffici per l'esame del progetto di legge riprodotto ieri dal Ministro Guardasigilli sulla competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario e per modificazioni al codice di procedura penale.

Alle due precise, seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1 Spesa straordinaria per l'armamento della Guardia Nazionale.

2. Composizione delle Corti d'Assisie.

3. Disposizioni sovra le aspettative, le disponibilità ed i congedi degli impiegati civili.

Se non vi sono osservazioni in contrario, l'ordine del giorno per domani s'intenderà fissato nella conformità testè indicata.

A tenore della deliberazione presa nell'adunanza privata di ieri l'altro, oggi si dovrà udire la lettura e lo sviluppo della proposta di legge d'iniziativa del signor Senatore Matteucci, per vedere se deve farsi luogo alla presa in considerazione, dopo però lo squittinio segreto sui due progetti di legge relativi l'uno alla competenza dei tribunali militari per i reati di renitenza alla leva, la cui discussione è stata terminata ieri, e l'altro per modificazioni al codice penale militare.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione sulla legge relativa alla competenza dei tribunali militari e consigli di guerra marittimi per i reati di renitenza alla leva.

Votanti 81

Favorevoli 67

Contrari 14

Il Senato approva.

Sulla legge per modificazioni al Codice penale militare.

Votanti 81

Favorevoli 70

Contrari 11

Il Senato approva.

Prego i signori Senatori di prendere i loro posti.

Leggo l'art. 71 del regolamento relativo alle proposte di leggi iniziate dai signori Senatori.

« Letta e sviluppata dall'autore la sua proposta in pubblica adunanza, il Senato delibera senza discussione, se la proposta debba essere presa in considerazione o no, oppure rimandata a tempo determinato. La votazione sulla presa in considerazione si fa per alzata e seduta, qualora lo squittinio segreto non sia domandato da dieci Senatori. »

La parola è al Senatore Matteucci.

Senatore **Matteucci**. Io sono agli ordini del Senato: non farò che leggere i motivi, che ho già adottati l'altro giorno, poichè non intendo di occupare maggiormente il tempo del Senato, ma temo che esso non sia in numero.

Presidente. Allora è rimandata a domani la lettura e lo sviluppo della proposta Matteucci, per la sua presa in considerazione secondo il prescritto dal Regolamento.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).